



## PROVINCIA DI FERMO

### SETTORE

**Viabilità – Infrastrutture – Patrimonio – Edilizia scolastica – PNRR e Sisma**

Registro Generale n. 87 del 08-08-2023

Registro Settore n. 83 del 08-08-2023

### ORDINANZA DIRIGENZIALE

**Oggetto: Istituzione limite massimo di velocità sulla S.P. n. 219 Ete Morto.**

### IL DIRIGENTE

**Richiamata** la propria Ordinanza n 39Rs/120Rg del 09-07-2015 di istituzione del limite massimo di velocità 70 *km/h* dal km 7+200 al km 11+500 della S.P. 219 ETE MORTO ricadente nei comuni di Fermo, Torre San Patrizio e Monte Urano, considerato che al fine della sicurezza della circolazione necessita estendere il limite sull'intero tratto stradale dal km 0+738 al km 12+702 della S.P. 219 Ete Morto ricadente nei comuni di Fermo, Torre San Patrizio, Monte Urano, Montegranaro e Sant'Elpidio a Mare;

**Visto** l'art. 5 comma 3 e art. 6 comma 4 b) , 142 comma 2 del Codice della Strada;

**Visto** l'art. 107 del D. Lgs 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

**Ritenuto** opportuno pertanto provvedere ad una diversa regolamentazione della circolazione lungo il tratto stradale citato.

### ORDINA

La revoca della propria Ordinanza n 39Rs/120Rg del 09-07-2015 di istituzione del limite massimo di velocità 70 *km/h* dal km 7+200 al km 11+500 della S.P. 219 ETE MORTO ricadente nei comuni di Fermo, Torre San Patrizio e Monte Urano e dispone l'istituzione del limite massimo di velocità 70 *Km/h* sull'intero tratto stradale dal km 0+738 al km 12+702 della S.P. 219 Ete Morto ricadente nei comuni di Fermo, Torre San Patrizio, Monte Urano, Montegranaro e Sant'Elpidio a Mare, dal giorno di installazione della relativa segnaletica stradale .

Tale istituzione sarà segnalata, nel rispetto del vigente Codice della, a cura, spese e sotto la personale responsabilità del Settore Viabilità della Provincia di Fermo.

## AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. che avverso la presente Ordinanza può essere presentato ricorso, alternativamente, nel termine di 60 giorni dalla sua piena conoscenza al T.A.R. delle Marche ai sensi della legge 06.12.1971, n. 1034 e successive modificazioni, o nel termine di 120 giorni dalla sua piena conoscenza, al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Gli Ufficiali e gli Organi di Polizia sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza.

Il Responsabile del procedimento

Il Dirigente del Settore  
Ing. Ivano Pignoloni

